

Deliberazione della Giunta Regionale 24 gennaio 2020, n. 22-948

Regolamento (CE) n. 1308/2013. Disposizioni applicative della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2019/2020. Integrazione alla DGR n. 18-8802 del 18/04/2019 in materia di varianti alle domande di contributo.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare:

- all'art. 46, nell'ambito del confermato sistema di aiuti al settore vitivinicolo attraverso programmi quinquennali nazionali di sostegno, regola la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e prevede al punto 3 la nuova attività reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro;

- al Capo III, articoli da 61 a 72, definisce un nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli a partire dal 1° gennaio 2016, prevedendo la possibilità di impianto e reimpianto di varietà di uve da vino solo dietro concessione di una specifica autorizzazione quando sussistano le condizioni stabilite nello stesso capo.

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione.

Visto il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, che prevede disposizioni per il riconoscimento dei casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC.

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante "disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio", che stabilisce tra l'altro vincoli cui deve sottostare il beneficiario in presenza di investimenti produttivi che hanno usufruito di un contributo dell'Unione Europea.

Visto il Decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 concernente "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti".

Visto il Decreto ministeriale n. 3843 del 3.4.2019 concernente "Modifica dei Decreti Ministeriali del 14 febbraio 2017 n. 911 e del 3 marzo 2017 n. 1411 relativi alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione

per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termini di presentazione domande di aiuto."

Richiamato che con DGR n. 18-8802 del 18/04/2019 sono state approvate le disposizioni attuative regionali della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, per la campagna 2019/2020.

Richiamato che, in particolare, il punto 18 dell'allegato alla suddetta deliberazione prevede, in continuità con la programmazione precedente, quali varianti consentite ai progetti approvati quelle per motivi esclusivamente di ordine tecnico, non individuabili all'atto della presentazione della domanda e relative a localizzazione geografica, caratteristiche del vigneto (varietà, sesto d'impianto, forma di allevamento) o cronoprogramma delle attività da portare a termine.

Preso atto:

che nei mesi di ottobre e novembre 2019 il territorio piemontese è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato esondazioni di corsi d'acqua, movimenti franosi, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, alle reti dei servizi essenziali, alle opere di difesa idraulica nonché danni alle attività agricole e produttive;

che sono in corso le procedure per la delimitazione delle zone danneggiate e la quantificazione dei danni al comparto agricolo al fine di ottenere il riconoscimento della eccezionalità delle piogge dei mesi scorsi;

delle segnalazioni ricevute dal Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali ed animali e dalle Organizzazioni professionali nel mese di dicembre in merito alla difficoltà delle aziende beneficiarie della misura di portare a termine entro il termine del 20 giugno 2020 i lavori previsti per le domande della campagna 2019/2020 con pagamento a collaudo.

Richiamate le istruzioni operative n. 30 di AGEA Organismo Pagatore (OP) del 16 maggio 2019, ORPUM prot. n. 44027, che definiscono le modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la misura riconversione e ristrutturazione vigneti per la campagna 2019/2020 e che in particolare consentono anche la variante di tipologia di erogazione del contributo (a saldo o con anticipo) stabilendo che la relativa domanda deve essere rilasciata informaticamente non oltre il termine del 31 dicembre 2019.

Dato atto che:

per non compromettere il buon esito della domanda ed il finanziamento delle aziende già gravate dai danni subiti a seguito delle piogge eccezionali, la possibilità di variare le domande da pagamento a collaudo a pagamento con fideiussione consente di chiudere i lavori negli anni successivi comunque nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali;

il Settore regionale Produzioni Agrarie e zootecniche, considerata l'urgenza dettata dalla scadenza del 31 dicembre 2019, ha ottenuto da AGEA OP l'attivazione di tale variante sul portale del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e lo ha comunicato con propria nota, agli atti del Settore stesso, ai Centri di assistenza agricola che curano le domande di aiuto per le aziende piemontesi; tali varianti devono essere approvate dal Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali ed animali entro 45 giorni dalla data della domanda di variante.

Ritenuto, pertanto, di prevedere, ad integrazione delle disposizioni regionali applicative della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui al paragrafo 18 dell'allegato 1 alla DGR 8-8802 del 18/04/2019, quale possibilità di variante della domanda iniziale, anche quella riferita alla tipologia di erogazione del contributo, stabilendo che il suddetto paragrafo 18 sia sostituito nel modo seguente:

Sono consentite variazioni della domanda esclusivamente per motivi di ordine tecnico, non individuabili all'atto della presentazione della domanda, relative a:

1. Localizzazione geografica
2. Caratteristiche del vigneto (varietà, sesto d'impianto, forma di allevamento)
3. Cronoprogramma delle attività da portare a termine.
4. Tipologia di erogazione del contributo (a saldo o con anticipo).

La domanda di variante di cui ai punti 1. 2. 3. deve essere presentata al Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali ed animali della Regione Piemonte ed autorizzata prima della realizzazione delle attività e comunque prima dei 60 giorni antecedenti al termine di realizzazione delle attività. In ogni caso la variante non può determinare una riduzione del punteggio attribuito in fase di approvazione della domanda e quindi un cambiamento della posizione del beneficiario in graduatoria. In tal caso il contributo viene revocato. La variante di cronoprogramma potrà essere accolta esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse da parte della Regione Piemonte.

La variante di tipologia di erogazione del contributo di cui al punto 4. va presentata entro i termini stabiliti da AGEA OP”.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale unanime,

delibera

- di approvare l'integrazione delle disposizioni regionali applicative della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui al paragrafo 18 dell'allegato 1 alla DGR 8-8802 del 18/04/2019, individuando quale possibilità di variante della domanda iniziale, anche quella riferita alla tipologia di erogazione del contributo e stabilendo che il suddetto paragrafo 18 sia sostituito nel modo seguente:

Sono consentite variazioni della domanda esclusivamente per motivi di ordine tecnico, non individuabili all'atto della presentazione della domanda, relative a:

1. Localizzazione geografica
2. Caratteristiche del vigneto (varietà, sesto d'impianto, forma di allevamento)
3. Cronoprogramma delle attività da portare a termine.
4. Tipologia di erogazione del contributo (a saldo o con anticipo).

La domanda di variante di cui ai punti 1. 2. 3. deve essere presentata al Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali ed animali della Regione Piemonte ed autorizzata prima della realizzazione delle attività e comunque prima dei 60 giorni antecedenti al termine di realizzazione delle attività. In ogni caso la variante non può determinare una riduzione del punteggio attribuito in fase di approvazione della domanda e quindi un cambiamento della posizione del beneficiario in graduatoria. In tal caso il contributo viene revocato. La variante di cronoprogramma potrà essere accolta esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse da parte della Regione Piemonte.

La variante di tipologia di erogazione del contributo di cui al punto 4. va presentata entro i termini stabiliti da AGEA OP”;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)